

**TRIBUNALE DI SALERNO**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**Ordinanza 30 gennaio 2020**

Il G.I., Dott.ssa (omissis);

visti gli atti del proc. n. 5116/2012 R.G.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.1.2020 sulla istanza ex art. 709, ult. comma, c.p.c. proposta da parte resistente in data 25.10.2019;

evidenziato preliminarmente che appare opportuno rinviare ogni ulteriore valutazione in ordine ai tempi di permanenza del minore con il padre in sentenza attesa la proposizione da entrambe le parti di domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

considerato in ordine alla richiesta di revoca di assegnazione della casa familiare avanzata dal (omissis) che:

1) non risulta contestato che la (omissis) abbia dichiarato in sede di operazioni peritali di essersi stabilmente trasferita con il minore presso l'abitazione del proprio compagno dall'estate del 2018 (cfr. pag. 2 delle note difensive di parte ricorrente del 10.12.2019), del resto tale circostanza risulta provata dai file audio delle operazioni peritali in atti;

2) la ricorrente stessa, sentita alla odierna udienza, ha riferito di essersi stabilmente trasferita con il minore presso il proprio convivente dagli inizi del 2019 in ragione della situazione di degrado in cui si trovava l'abitazione familiare; osservato che la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori e postula la permanenza del legame ambientale del minore con l'abitazione, legame che nel caso di specie deve ormai dirsi venuto meno atteso che il minore vive stabilmente presso altra abitazione da un anno e mezzo (a prescindere dalle circostanze di fatto che hanno indotto la ricorrente a trasferirsi presso l'abitazione del proprio compagno);

ricordato che il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude l'assegno di mantenimento è stato espressamente sancito in tema di assegno divorzile, ma è perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l'eadem ratio: anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno (Cass. civ., sez. I, 19/12/2018, n. 32871);

rilevato che in ragione del tempo trascorso dal trasferimento (estate 2018) non può ritenersi che la ricorrente sia – come allegato - ospite del proprio compagno, essendo venuto meno il requisito della “temporaneità” che necessariamente caratterizza l’ospitalità, dovendosi ritenere che sia ormai da tempo in atto una vera e propria convivenza;

**P.Q.M.**

**letto l’art. 709, ult. comma, c.p.c. a parziale modifica dell’ordinanza presidenziale del 29.11.2013 (depositata il 3.12.2013): - revoca l’assegnazione della casa familiare – sita in (omissis) – in favore della ricorrente (omissis); - revoca l’assegno di mantenimento (euro 550,00) in favore di (omissis) ed a carico di (omissis); rinvia per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.3.2020 ore 9:30. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.**

Salerno, 30.1.2020 Il G.I Dott.ssa (omissis)